

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Prima Sezione Penale

N. 2023 [REDACTED] SIGE

ORD. n. 632/2023

Il Tribunale di Bologna,
in composizione monocratica e funzione di giudice dell'esecuzione,
sentite le parti all'udienza del 20.06.2023 ed a scioglimento della riserva ivi formulata, pronuncia la
seguente

ORDINANZA

vista l'istanza *ex art. 442, co. 2 bis c.p.p.*, presentata nell'interesse di [REDACTED] il 22.02.2023
con cui si chiede la riduzione di un sesto del trattamento sanzionatorio inflitto con la sentenza n.
3274/2022 emessa l'11 luglio 2022 dal Tribunale monocratico di Bologna, al termine di giudizio
abbreviato, divenuta irrevocabile a fronte della rinuncia all'appello (proposto il 25 luglio 2022) del
13 gennaio 2023;

rilevato che:

- il comma 2 *bis* dell'art. 442 c.p.p., che prevede che in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, è stato inserito dall'art. 24, co. 1, lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed è entrato in vigore il 30 dicembre 2022 (ai sensi del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162);
- l'odierno istante aveva originariamente proposto appello contro la sentenza di condanna, emessa in sede di giudizio abbreviato, in data 25 luglio 2022 ma, sotto la vigenza della nuova norma, in data 13 gennaio 2023, ha rinunciato al mezzo di impugnazione decorsi 14 giorni dall'entrata in vigore della novella;

ritenuto che:

- la modifica normativa ha l'evidente e dichiarato scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione del giudizio dopo la decisione di primo grado, così da non dare luogo alla fase delle impugnazioni, posto che essa collega alla totale acquiescenza, e al connesso risparmio di tempo e risorse processuali, l'ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta (v. Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022, p. 135);
- al pari della mancata impugnazione, la rinuncia al mezzo di gravame realizza immediatamente la medesima finalità – ossia quello della deflazione processuale, mediante l'arresto del processo al primo grado di giudizio – alla quale è appunto preposto l'art. 442, co. 2 *bis*, c.p.p., concretizzando così la condizione processuale richiesta dalla norma, ossia la irrevocabilità della sentenza di primo grado;

- la giurisprudenza, anche di legittimità, che si è già pronunciata sulla nuova diminvente, non ha affatto escluso tale conclusione, pronunciandosi sui diversi casi della richiesta di restituzione nel termine per rinunciare all'appello a fronte di un processo già pendente in Cassazione (Cass. pen., sez. I, 14 aprile 2023, n. 16054, ove chiaramente la Corte chiarisce che il tema della rinuncia all'impugnazione proposta dopo l'entrata in vigore della novella esorbita dal ristretto ambito del proprio giudizio) o della richiesta di restituzione nel termine per accedere al rito abbreviato formulata a dibattimento già aperto in un giudizio ordinario (Trib. Milano, sez. III, ord. 26 gennaio 2023, pres. Guadagnino e Trib. Vasto, 23 gennaio 2023, pres. Giangiacomo); in tali casi la richiesta è stata condivisibilmente respinta perché la pendenza in Cassazione, in un caso, e l'inizio dell'istruttoria dibattimentale, negli altri due casi, avevano già frustrato l'esigenza deflattiva;

ritenuto altresì che:

- la disciplina del rito abbreviato ha una innegabile natura mista: le modalità, i presupposti e i termini per l'accesso al rito speciale hanno natura processuale e, di conseguenza, sono soggette al principio del *tempus regit actum*; ciò che attiene al trattamento sanzionatorio dell'imputato, invece, ha natura sostanziale, con la conseguente soggezione al principio di retroattività favorevole di cui all'art. 2, co. 4, c.p. (v. C. Edu, Grande Camera, Scoppola c. Italia, 17 settembre 2009 ed il conseguente orientamento della giurisprudenza nazionale tra cui, *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2021, n. 24897);

- il dispiegarsi dell'efficacia retroattiva della norma è dunque necessariamente subordinato alla rituale instaurazione del giudizio abbreviato, requisito qui soddisfatto;

- in conclusione, la nuova più favorevole disciplina ben può dunque essere fatta valere, come nel caso oggetto dell'istanza, dall'imputato appellante avverso una sentenza di condanna di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, che intenda ottenere quel beneficio rinunciando all'impugnazione avanzata prima della entrata in vigore del d.lgs. 150/22, perché in questo caso si realizza l'effettiva *ratio* della norma, ossia quella di risparmiare un ulteriore grado del processo concedendo il trattamento premiale all'imputato, *ratio* che verrebbe altrimenti frustrata dall'interpretazione opposta, che disincentiverebbe la rinuncia al mezzo di gravame;

P.Q.M.

visti gli artt. 442, co. 2 *bis*, 676, 667, co. 4 c.p.p.,


in accoglimento della suddetta richiesta,


applica

nei confronti di ██████████ in atti generalizzato, la riduzione di un sesto della pena inflitta con la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna n. 3274 dell'11 luglio 2022, rideterminando la pena complessiva in mesi 10 di reclusione;

manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Bologna, 21.06.2023

dep. 21/6/2023

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE
Della Corte di Bologna

Il giudice
Mirko Stefano




E' copia conforme all'originale
Bologna, il 3 LUG 2023

IL FORNITORE PUBBLICITARIO
Barbara Rocca
